



Istruzioni operative per la corretta gestione del Tempio Crematorio di Sicilia (mod. 06.0)

Documento del 22/09/2021

Premessa

Un gruppo tecnico di esperti di Utilitalia SEFIT e della Federazione Cremazione Italiana ha elaborato le Istruzioni operative per la corretta gestione di un crematorio che, una volta sottoscritte dalle rispettive associazioni, sono impegnative per i crematori aderenti.

Ogni altro gestore di crematorio può liberamente decidere di conformare il proprio esercizio al presente protocollo operativo dandone notizia alle Associazioni firmatarie.

Il Tempio Crematorio di Sicilia ha pertanto deciso di uniformarsi alle suddette Istruzioni, che possono essere sottoposte a periodiche verifiche circa la loro applicazione, eseguite da Organi approvati da Utilitalia SEFIT e FIC, al fine di fregiarsi di un simbolo distintivo, definito da Utilitalia SEFIT e FIC, da usare per la comunicazione esterna.

1. Cremazione – modalità di svolgimento e responsabilità

1.1. Lo svolgimento del servizio di cremazione e delle attività collaterali è la risultante dell'esercizio responsabile di funzioni e compiti da parte di vari soggetti che devono armonicamente cooperare. Gli Stessi sono così definiti:

- a) il responsabile del crematorio, che sovrintende al conforme ed ordinato svolgimento del servizio di cremazione;
- b) l'impresa funebre incaricata, nella figura del direttore o dell'incaricato/delegato del trasporto, che provvede alla gestione di quanto richiesto precedentemente la consegna del defunto al crematorio;
- c) il delegato del responsabile del crematorio per l'accoglienza dei defunti, l'esecuzione delle cerimonie di commiato e la consegna delle urne;
- d) gli operatori addetti alla cremazione.

1.2. L'impresa incaricata del trasporto funebre è responsabile di eseguire, con mezzi e personale adeguati, la traslazione del feretro dal carro funebre fino al catafalco sito all'interno della sala del commiato o al luogo di deposito del feretro, in attesa di essere cremato. In relazione a situazioni particolari il responsabile del crematorio avrà facoltà di consentire che la presa in carico da parte del Tempio Crematorio possa anche avvenire dal carro funebre giunto in prossimità dell'accesso al crematorio.

1.3. La responsabilità dell'impresa funebre ha termine quando il feretro è in posizione sul catafalco della sala del commiato o preso in carico dal personale del crematorio. La presa in carico del feretro da parte del personale addetto del crematorio deve risultare da verbale di consegna, controfirmato da chi lo consegna e da chi lo riceve.

1.4. Ciascun feretro conferito al crematorio dovrà TASSATIVAMENTE essere cremato separatamente. Una volta che il feretro è stato inserito nel forno crematorio, nessuna azione manuale può essere effettuata sul cadavere, durante la combustione, per accelerare il processo di cremazione e quindi diminuire la durata dello stesso, fino a che sia regolarmente completato il processo di cremazione.

1.5. Al completamento della cremazione le ceneri e ogni altro elemento rinvenuto nel forno sarà trattato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

1.6. L'impianto si è dotato di apposito ed innovativo sistema di tracciamento del feretro denominato



“SECURCEN” che verifica ogni passaggio, dalla presa in carico del feretro sino alla cremazione, tracciandone ogni movimentazione (data/ora) all’interno del crematorio durante le fasi intermedie, e certificandone la corretta esecuzione. Il responsabile del crematorio vigilerà circa il corretto inserimento di ogni feretro all’interno della procedura informatica per garantirne la completa tracciabilità. All'avvenuta cremazione, contestualmente alla consegna dell’urna con le ceneri agli aventi titolo o all’agenzia di O.F. dovrà essere rilasciata apposita certificazione emessa dal sistema informatico a comprova della completa tracciabilità.

1.7. In aggiunta a quanto previsto dal punto 1.6, il responsabile del crematorio ha facoltà di dotarsi di sistemi di video registrazione dell’immissione del feretro nel forno, della raccolta delle ceneri risultanti e della loro gestione ai sensi del punto 7.1, nonché del loro successivo conferimento nell’urna e della sua conforme sigillatura.

1.8. Gli aventi titolo possono richiedere e concordare con il responsabile dell’impianto la celebrazione di cerimonie di commiato, e per l’esecuzione delle stesse il tempio Crematorio potrà avvalersi di professionalità esterne alla struttura che saranno, comunque, adeguatamente edotte e formate circa le norme etiche, comportamentali e di sicurezza della struttura.

2. Caratteristiche dei feretri

2.1. I feretri da utilizzare per la cremazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente, quali il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con le specifiche di cui alle circolari Ministero salute n. 24 del 24/6/1993 e n. 10 del 31/7/1998 e s.m.i.

2.1.1. Qualora venga emanata una normativa regionale cogente si applica quest’ultima.

2.1.2. Per l’esecuzione delle cremazioni è promossa l’applicazione delle specifiche soluzioni per diminuire l’impatto sulle emissioni dei crematori previste dalle norme degli standard UNI sui cofani mortuari: UNI 11519 e UNI 11520 su *Cofani funebri - Casse di legno con e senza prove, terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura* favorendo così l’assoluto rispetto dei limiti di legge e dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata.

2.2. In ogni caso prima dell’introduzione del feretro nel forno:

- deve essere verificato che la targhetta esterna riporti gli elementi di identificazione del defunto e che questi siano gli stessi riportati nell’autorizzazione al trasporto e alla cremazione.
- devono essere rimosse le parti metalliche del feretro non strettamente necessarie ad assicurarne la chiusura, quali le maniglie, i piedini, i simboli religiosi, la targhetta, ecc..

3. Materiali interni del feretro fornito dall’impresa funebre

3.1. All’atto della prenotazione del servizio il personale del Tempio Crematorio informa l’impresa funebre che è tenuta a conformarsi integralmente alle istruzioni contenute nel presente disciplinare, al tariffario e alla carta dei servizi vigente. La prenotazione della cremazione è accettata unicamente a seguito di inoltro, anche per via telematica (attraverso il web, e-mail, ecc.) o con consegna diretta, di accettazione scritta delle presenti istruzioni, in particolare per la tipologia del feretro utilizzato e dei materiali impiegati, di cui risponde l’impresa funebre.

3.2. Per il confezionamento dei feretri destinati a cremazione vanno impiegati materiali a bassa produzione di fumi e facilmente combustibili.

3.3. È consentito l’uso di controcassa interna in materiali, quali plastiche biodegradabili, rispondenti alle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità, o altri prodotti flessibili rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme EN 15017.

Sono altresì consentiti, internamente al feretro, prodotti adsorbenti e biodegradanti, siano o meno a base batterico enzimatica.



3.4. È vietato l'uso interno o esterno di controcassa di zinco durante la cremazione, a meno che non sia stata esplicitamente richiesta la cremazione in presenza di zinchi. In questo caso il responsabile dell'impianto (che è dotato di apparecchiature idonee alla cremazione di zinchi) dovrà verificare che l'addetto alla cremazione operi utilizzando le modalità e i programmi specifici per la cremazione in presenza di zinchi, secondo le norme tecniche ed il foglio istruzioni ricevuti dal fornitore degli impianti.

3.5. Nel confezionamento del feretro è altresì vietato l'uso di materiali che possano produrre abbondante produzione di fumi quali ad esempio materassini assorbenti di cotone idrofilo, rivestimenti/imbottiture in materiali ad elevata tossicità in caso di combustione.

3.6. L'impiego della controcassa:

- in piombo
- in lamiera metallica diversa dallo zinco;
- in polipropilene

determina in ogni caso l'inibizione a procedere alla cremazione del feretro.

4. Dimensione del feretro

4.1. Qualora le dimensioni esterne del feretro superino in lunghezza i 205 cm., in larghezza i 70 cm. o in altezza i 60 cm., esso è definito OVERSIZE. L'impresa funebre è tenuta a segnalare tale evenienza all'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni al trasporto e alla cremazione.

4.2. In caso di trasporti OVERSIZE di cui al punto che precede, l'impresa funebre, in fase di prenotazione del servizio di cremazione, procede ad avvertire per iscritto, anche per via telematica (attraverso il web, con mail, whatsapp ecc.), il responsabile del crematorio per ottenerne l'esplicita accettazione, senza la quale il feretro non potrà essere preso in carico dal Tempio Crematorio. L'accettazione del feretro OVERSIZE è comunque consentita soltanto qualora le dimensioni della bocca del forno del crematorio siano tali da consentire l'introduzione in sicurezza del feretro nella sua integrità, senza quindi manomissioni dei sigilli o atti che ne deformino i suoi componenti.

4.3. Per scongiurare ipotesi di rifiuto di pubblico servizio, il responsabile del crematorio, nei casi in cui sia impossibile accogliere un feretro OVERSIZE, comunica il motivato diniego anche all'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di legge.

5. Abbigliamento e contenuto della bara per volere dei familiari o aventi titolo

5.1. Per ridurre al minimo il rilascio di sostanze inquinanti nell'aria, si raccomanda che gli indumenti impiegati per la vestizione del defunto siano di fibre naturali e, se calzate, l'uso di scarpe senza suola in gomma. L'impresa funebre è impegnata a non inserire nel feretro o collocarvi sopra oggetti di materiali che possano produrre significativi fumi tossici, ad es. di PVC.

6. Orari e procedure per il conferimento – utilizzo Sala del Commiato

6.1. A tutela di un ordinato svolgimento dei servizi di cremazione, l'impresa funebre incaricata di un trasporto a cremazione deve darne notizia il più presto possibile al Tempio Crematorio di Sicilia e, nell'organizzazione dei propri servizi, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge, attenersi alle prescrizioni comunicate dal responsabile dell'impianto, con specifico riferimento all'orario di accoglimento del feretro ed alle tempistiche consentite per i riti di commiato.

6.2. Qualora nel corso del trasporto funebre avvengano modifiche alle tempistiche programmate che comportino variazioni di 30 o più minuti negli orari di arrivo al crematorio, sia in anticipo sia in ritardo, esse devono essere comunicate tempestivamente al responsabile del crematorio, a mezzo di semplice comunicazione telefonica e/o whatsapp.

6.3. All'arrivo al crematorio l'impresa funebre consegna al personale addetto alla ricezione la



documentazione autorizzatoria alla cremazione prevista da leggi e regolamenti in vigore, come indicata al successivo punto 6.6.

6.4. Gli addetti delle agenzie funebri non potranno effettuare alcuna operazione sulla cassa dopo che questa è stata consegnata al crematorio;

6.5. Dopo la presa in consegna del feretro da parte del personale del crematorio gli arredi e i materiali metallici montati sulla cassa saranno smontati e avviati a smaltimento secondo le norme vigenti.

6.6. All'interno dell'ara crematoria è presente una sala del commiato che può essere utilizzata sia per cerimonie civili sia per riti religiosi, il cui utilizzo è a pagamento ed è subordinato alla prenotazione da effettuarsi con il Tempio Crematorio. L'eventuale allestimento della sala e i relativi oneri sono a carico dell'utenza che dovrà preventivamente accordarsi con il responsabile dell'Impianto.

6.7. *A seguito dell'emergenza epidemiologica, ed in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, l'uso della sala del commiato potrebbe risultare contingentato per un numero massimo di persone. In questo contesto l'accesso alla sala, e l'uscita a fine funzione, sarà consentito ad una persona per volta, mantenendo una distanza di sicurezza di un metro; sarà quindi obbligatorio indossare mascherina e guanti protettivi oppure, in mancanza dei guanti, le mani dovranno essere igienizzate con il gel. All'interno della sala non sarà possibile per nessun motivo sostare in piedi, appena entrati ci si deve accomodare sulle sedie avendo cura di rispettare la segnaletica apposita che indica dove è possibile, e non, sedersi, al fine di mantenere la distanza di sicurezza.*

6.8. In assenza di autorizzazione alla cremazione o in presenza di documentazione incompleta, il responsabile del crematorio non dà seguito alla cremazione per l'orario prenotato, valutando con l'azienda di O.F. la possibilità/necessità di accogliere comunque il feretro depositandolo nelle celle frigorifere del Tempio Crematorio in attesa di ricevere la documentazione completa.

6.9. In assenza della documentazione prescritta dalla legge, come pure in presenza di utilizzo di bara non conforme o anche di effrazione a sigilli apposti sul feretro, il responsabile del crematorio è tenuto a segnalare la circostanza all'Autorità comunale competente per i successivi provvedimenti. In dette circostanze non si procede all'accoglimento del defunto che viene immediatamente messo a disposizione del servizio pubblico cimiteriale per la relativa custodia fino alla regolarizzazione delle difformità.

6.10. Dettaglio della necessaria documentazione da presentare alla consegna del feretro :

- Autorizzazione alla cremazione (in originale);
- Autorizzazione al trasporto del feretro al crematorio e delle ceneri sino al comune di destinazione (in originale);
- Verbale di chiusura del feretro compilato in ogni sua parte (per salme in immediatezza di decesso);
- Modulo di prenotazione/richiesta cremazione;
- Dichiarazione di assenza pace-maker/sostanze pericolose, assenza/presenza di zinco;
- Delega al ritiro dell'urna con le ceneri ad avvenuta cremazione;

7. Ceneri e urne cinerarie

7.1. Le ceneri, le ossa calcinate e quant'altro risultante da ogni singola cremazione sono raccolte con cura dal personale addetto alla cremazione e devono essere avviati a separazione, curandone la tracciabilità. Alla procedura di separazione delle parti non corrispondenti alle ceneri del defunto si procede con specifici ausili (ad es. magneti) o con macchine che polverizzano i prodotti estratti dal forno, separandoli da residui (metallici e non metallici). Questi ultimi sono gestiti secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero dell'Ambiente del 26 agosto 2009 e s.m.i.

7.2. Tutte le ceneri di ogni singola cremazione risultanti dalle procedure di cui al punto 7.1. sono



raccolte in urna cineraria/contenitore standard avente le caratteristiche e con le modalità di cui ai punti che seguono.

Ove l'avente titolo disponga per l'utilizzo di urna con particolari caratteristiche per foggia o anche in funzione del successivo destino (sepoltura, dispersione in acqua per immersione, dispersione in natura, affidamento personale), sarà cura di questi o dell'impresa funebre incaricata provvedere alla sua consegna al personale del crematorio, almeno 6 ore prima dell'orario previsto per la cremazione.

7.3. Ogni urna cineraria/contenitore standard deve avere una capacità minima di 4 litri.

7.4. Per le ceneri di defunti minori di anni 10 o derivanti dalla cremazione di resti ossei, sono consentite anche urne/contenitori di capacità inferiori, a condizione che possa esservi contenuto l'intero quantitativo di ceneri risultanti dalla separazione di cui al punto 7.1.

7.5. Ogni urna cineraria/contenitore standard, o se questi sia sostituito da altro scelto dalla famiglia o dall'avente titolo, deve riportare all'esterno etichettatura o targhetta con i dati identificativi del defunto previsti dalla normativa vigente.

Ogni urna cineraria/contenitore standard deve essere realizzata con materiale adeguatamente resistente e infrangibile.

Il coperchio dell'urna/contenitore deve aderire saldamente agli altri elementi e il suo fissaggio deve essere condotto in modo da impedire che esso venga successivamente forzato senza che il fatto possa essere rilevato. La corretta chiusura e l'integrità dell'urna/contenitore sono attestati dal personale del crematorio apponendo apposito sigillo antieffrazione. Di questo viene dato evidenza nel verbale di consegna di cui al punto 7.6.

7.6. All'atto della consegna ceneri viene compilato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve, nel numero di esemplari stabilito, il verbale di cui all'articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7.7. Qualora il ritiro venga effettuato da persona diversa dall'agenzia funebre (ovvero non dal titolare o da un dipendente diretto) richiedente il servizio di cremazione, è necessario che la persona delegata si presenti allo sportello munita della delega compilata utilizzando esclusivamente il modulo delega consegna ceneri accompagnato da copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Il gestore si riserva di non accettare eventuali altre tipologie di comunicazioni inviate anticipatamente. In caso di mancanza e/o di irregolarità della delega non si potrà dar seguito alla consegna delle ceneri.

7.8. Gli orari per il ritiro delle ceneri saranno da concordare con la struttura, in base agli orari di lavoro.

8. Cremazione di prodotti del concepimento, nati morti

8.1. Nei casi in cui venga richiesta la cremazione di un prodotto del concepimento o di un nato morto, il personale addetto del crematorio ha cura di informare i genitori, o l'impresa funebre da questi incaricata, della possibilità che, sia pure eseguendo con la massima attenzione le procedure di cui al punto 7.1, non esiti un apprezzabile quantitativo di ceneri da inserire nell'urna.

9. Resti mortali

9.1. Per l'avvio a cremazione il resto mortale proveniente da esumazione deve essere inserito in contenitore di materiale facilmente combustibile ai sensi della circolare Min. Salute 31 luglio 1998, n. 10.

9.2. Analogamente il servizio cimiteriale è tenuto a procedere, ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli), per l'avvio a cremazione dei resti mortali a seguito di estumulazione.

9.3. Sono altresì accoglibili per la cremazione anche resti mortali inseriti:



- nell'originario feretro, ove possenga caratteristiche di spessore e forma capaci di contenerli e sostenerne il peso, nonché sottrarli alla vista esterna;
- in contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm.;
- se concordato con il responsabile del crematorio in casse di cartone (cellulosa) o altro materiale facilmente combustibile.

9.4. Non sono accoglibili in crematorio contenitori di resti mortali difformi da quelli indicati dai punti che precedono ovvero senza la identificazione esterna del defunto da cremare (generalmente con nome, cognome, data di nascita e di morte).

9.5. Per evitare ipotesi di profanazioni/manomissioni entro i crematori, all'arrivo di resti mortali, qualora il servizio cimiteriale non via abbia provveduto, si procede a cura del responsabile del crematorio all'apposizione sul contenitore di sigilli antieffrazione, dando evidenza del fatto nella documentazione nel verbale di consegna.

9.6. Valgono per la cremazione di resti mortali le istruzioni previste nel caso di cremazione di feretri, per quanto applicabili.

10. Parti anatomiche riconoscibili e ossa umane

10.1. I contenitori di parti anatomiche riconoscibili o di ossa umane di un individuo devono possedere caratteristiche e modalità di confezionamento pari a quelle dei resti mortali. Ove si riferiscano a più individui, come nel caso di avvio a cremazione di ossa presenti in ossario comune, o di parti anatomiche sanitarie plurime, sono esclusi gli elementi di identificazione e in tal caso è sufficiente indicare il cimitero o la struttura sanitaria di provenienza.

10.2. Per le parti anatomiche provenienti da strutture sanitarie dove sia difficoltosa la identificazione dell'amputato è necessario e sufficiente, a fini identificativi, il numero d'ordine e la data dell'autorizzazione al trasporto.

11. Portatori di pacemaker e portatori di radioattività

11.1. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco non è consentita stante le caratteristiche dell'impianto pertanto è necessario venga acquisita dichiarazione dell'assenza di pacemaker o dell'avvenuto espianto preventivo qualora fosse stato presente.

11.2. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254 o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre i limiti di pericolosità per l'uomo.

12. Requisiti del personale addetto alla cremazione

12.1. Il gestore del crematorio si impegna ad impiegare per la effettuazione delle cremazioni esclusivamente personale regolarmente assunto ed in possesso di adeguati e documentati requisiti formativi, almeno riguardanti:

- a) lo svolgimento della cremazione e sulla conduzione tecnologica del forno;
- b) la polizia mortuaria per materie attinenti alle mansioni svolte;
- c) le presenti Istruzioni e sulle regole, ordinanze, regolamenti comunali vigenti sulla cremazione;
- d) le norme di codice penale attinenti al cadavere e alle ceneri;
- e) le responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio;

12.2. Il personale addetto alla cremazione, ai sensi dell'articolo 80 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 deve essere nominativamente autorizzato dall'Amministrazione comunale nel cui territorio è sito



l'impianto di cremazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra l'Amministrazione comunale si accerta del possesso dei requisiti di cui al punto 12.1.

12.3. Il gestore del crematorio è tenuto ad assicurare al proprio personale l'opportuno aggiornamento dei requisiti formativi.

13. Rilevamenti statistici

13.1. Il gestore del crematorio è tenuto a registrare giornalmente e cronologicamente le cremazioni svolte nell'impianto.

13.2. Il gestore del crematorio trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati statistici sintetici di funzionamento dell'anno precedente al Comune sede di impianto, nonché a Utilitalia SEFIT, secondo la modulistica standard stabilita in Allegato 1.

14. Accettazione delle condizioni di accesso al crematorio e modulistica di richiesta

14.1. Chi richiede e chi esegue o fa eseguire una cremazione è tenuto ad osservare e far osservare le presenti istruzioni, presenti aggiornate al link www.tempiocrematoriodisicilia.it

14.2. Chi richiede una cremazione compila e sottoscrive il modulo prenotazione che prevede la lettura ed accettazione delle presenti istruzioni e lo invia nei termini e con le modalità stabilite dal Tempio Crematorio di Sicilia.

14.3. Il Responsabile del crematorio tempestivamente, e al più tardi entro ventiquattro ore dalla richiesta, comunica per iscritto al richiedente l'accettazione o il rifiuto dell'arrivo al crematorio.